



## INFORMATIVA

ex D. Lgs n. 28/2010 in attuazione della Direttiva UE 52/2008 e come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche in L. n.98/2013, ed ex D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.

\*\*\* \*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ di seguito per brevità "il cliente"  
dichiara

di essere stato edotto dallo studio scrivente in merito, al D. Lgs n. 28/2010 in attuazione della Direttiva UE 52/2008 come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche in L. n.98/2013, sulla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui al medesimo decreto, nonché sulla possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. In particolare:

- I. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (consolidato con le modifiche risultanti dalla L. n. 98/13 di conversione del DL n. 69/13) per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta; nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- II. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione;
- III. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- IV. della facoltà di esperire il procedimento previsto dall'art. 2 D.L. 132/2014 (convertito con L. 162/2014) per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta; nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di negoziazione assistita per le materie ivi contemplate, come previsto dall'articolo 3 D.L. 132/2014, **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per qualsiasi domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
- V. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di negoziazione assistita;

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il cliente \_\_\_\_\_

Avvocato \_\_\_\_\_

